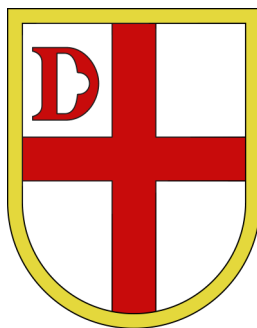


Piano regolatore del Comune di Dalpe

REGOLAMENTO EDILIZIO



CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE.....	4
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione.....	4
Art. 2 Base legale.....	4
Art. 3 Obiettivi.....	4
Art. 4 Componenti.....	4
Art. 5 Regolamento edilizio.....	5
CAPITOLO II - NORME EDIFICATORIE GENERALI.....	6
Art. 6 Definizioni.....	6
Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione (allineamento).....	9
Art. 8 Distanze minime.....	9
Art. 9 Altezze.....	11
Art. 10 Costruzioni accessorie.....	12
Art. 11 Costruzioni sotterranee.....	13
Art. 12 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controvia.....	13
Art. 13 Opere e muri di cinta.....	14
Art. 14 Obbligo di manutenzione.....	15
Art. 15 Tinteggi.....	15
Art. 16 Edifici in pendio articolati sulla verticale.....	16
Art. 17 Antenne di telefonia mobile.....	16
CAPITOLO III - NORME PARTICOLARI.....	17
Art. 18 Elementi del piano delle zone.....	17
Art. 19 Zona estensiva per l'abitazione.....	17
Art. 20 Zona di conservazione del nucleo.....	18
Art. 21 Zona degli spazi liberi.....	22
Art. 22 Zona per il tempo libero: sport sulla neve.....	22
Art. 23 Zona per scopi pubblici.....	23
Art. 24 Zona di riserva.....	24
Art. 25 Zona di pericolo indicativa.....	24
Art. 26 Zona agricola	24
Art. 28 Zona di protezione del paesaggio.....	25
Art. 29 Zona di protezione delle acque di superficie.....	26
Art. 30 Zona forestale.....	26
Art. 31 Zona senza destinazione specifica.....	27
Art. 32 Beni culturali protetti.....	27
Art. 33 Perimetri di rispetto.....	28

Art. 34 Contributo finanziario alla conservazione.....	28
Art. 35 Perimetro di interesse archeologico e beni archeologici.....	28
Art. 36 Elementi emergenti.....	29
Art. 37 Punti di vista e tratte panoramiche.....	31
Art. 38 Zone di protezione delle acque sotterranee.....	31
Art. 39 Zone e vincoli di protezione della natura.....	31
Art. 40 Elementi del piano dell'urbanizzazione.....	32
Art. 41 Strade.....	32
Art. 42 Percorsi pedonali e ciclabili.....	32
Art. 43 Posteggi pubblici.....	33
Art. 44 Alberature e arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi.....	33
Art. 45 Posteggi privati per edifici non destinati all'abitazione.....	33
Art. 46 Posteggi privati per edifici destinati all'abitazione.....	33
Art. 47 Derghe e contributi sostitutivi.....	34
Art. 48 Accessi.....	34
CAPITOLO IV - NORME FINALI.....	36
Art. 49 Derghe.....	36
Art. 50 Entrata in vigore.....	36
Allegati.....	37
Allegato Art. 6.12 - Lunghezza della facciata.....	38
Allegato Art. 20 - Piano delle categorie d'intervento.....	39
Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (I/II).....	40
Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (II/II).....	41

CAPITOLO I - NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

1 Il piano regolatore di Dalpe (in seguito PR) disciplina scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo nel territorio del Comune di Dalpe.

2 Esso si applica all'intero territorio giurisdizionale del Comune.

Art. 2 Base legale

Il PR si fonda sulla legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT, RS 700), sulla legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST, RL 7.1.1.1), sulla legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE, RL 7.1.2.1), sulle relative normative di applicazione, nonché sulle pertinenti norme delle leggi federali e cantonali speciali che disciplinano aspetti settoriali da integrare nella pianificazione di utilizzazione locale.

Art. 3 Obiettivi

1 Il PR è inteso, in generale, ad adempiere gli scopi e i principi di cui agli artt. 1 e 3 LPT, gli obiettivi pianificatori cantonali e ad attuare le indicazioni del piano direttore cantonale per quanto di pertinenza del Comune.

2 Esso persegue inoltre gli obiettivi indicati nel rapporto di pianificazione.

Art. 4 Componenti

1 Il PR si compone dei seguenti documenti vincolanti:

- a) piano delle zone,
- b) piano dell'urbanizzazione,
- c) programma d'urbanizzazione,
- d) regolamento edilizio.

2 Il PR è accompagnato dai seguenti documenti:

- a) rapporto di pianificazione,
- b) inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili comprendente la valutazione dei singoli edifici.

Art. 5 Regolamento edilizio

Questo regolamento edilizio esprime le norme di diritto comunale in materia edilizia e in applicazione degli atti normativi citati all'art. 2.

CAPITOLO II - NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 6 Definizioni

Costruzioni

1. Costruzione (manufatto): edificio o impianto,
2. edificio: fabbricato, in superficie o sotterraneo, come pure oggetto mobile ad esso analogo (ad es. costruzione mobiliare), se utilizzato stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti,
3. impianto: installazione artificiale, duratura, legata al suolo in modo relativamente saldo e atta ad influire sulle concezioni inerenti all'ordinamento delle utilizzazioni, sia che modifichi considerevolmente l'aspetto esterno dei fondi, sia che gravi le opere di urbanizzazione, sia che risulti pregiudizievole per l'ambiente; vi sono equiparati analoghi oggetti mobili, se utilizzati stabilmente in un determinato luogo per un lasso di tempo non irrilevante o per periodi ricorrenti,
4. costruzioni sensibili: costruzioni destinate a un elevato numero di persone (es. scuole, ospedali, alberghi) o suscettibili di provocare gravi danni (es. costruzioni con sostanze pericolose, discariche, depuratori, centrali elettriche),
5. costruzioni accessorie: vedi art. 10,
6. costruzioni sotterranee: vedi art. 11,
7. corpi tecnici: elementi costruttivi che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici che li supportano, in rapporto di subordinazione ai medesimi (per es. vani per scale d'accesso al tetto, uscite di sicurezza, torrini degli ascensori e degli impianti di raffreddamento, comignoli, ecc.).

Parametri e indici

8. Indice di sfruttamento (IS), indice di occupazione (IO): vedi art. 37 LE, 40 regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE, RL 7.1.2.1.1),
9. superficie utile lorda (SUL), superficie edificabile o superficie edificabile del fondo (SEF), superficie edificata (SE): vedi art. 38 LE,
10. indice di edificabilità (IE): rapporto fra il volume della costruzione fuori terra e la superficie edificabile del fondo (SEF),
11. volume della costruzione fuori terra: volume della costruzione nelle sue dimensioni esterne, escluse le parti aperte (non completamente chiuse),
12. lunghezza della facciata: misura del lato del rettangolo parallelo al confine che circonda l'edificio; tale misura non è calcolata per le parti arretrate oltre i 6.00 ml dalla facciata considerata,
13. area verde: area (minima) da arredare a verde, utilizzando di principio vegetazione indigena, secondo le prescrizioni stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione; sono computabili unicamente superfici di carattere unitario, esclusi quindi scorpori di terreno; nell'area verde è esclusa l'utilizzazione a scopo di posteggio, deposito o destinazioni simili; nelle zone per l'abitazione può essere utilizzata come area di svago.

Interventi

14. Costruzione (operazione del costruire): esecuzione ex novo o sostituzione di un'opera demolita o distrutta,
15. trasformazione: cambiamento di destinazione oppure modifica dell'aspetto esterno, segnatamente ad es. a seguito di ampliamento o di un altro intervento,
16. trasformazione sostanziale: intervento che modifica l'identità della costruzione dal profilo delle volumetrie, dell'aspetto o della destinazione, ingenerando ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente,
17. trasformazione non sostanziale: modifica non rilevante della volumetria, dell'aspetto esterno o della destinazione, che non ingenera ripercussioni sostanzialmente nuove o più estese sull'uso ammissibile del suolo, sull'urbanizzazione o sull'ambiente,
18. restauro: operazione intesa ad assicurare la conservazione e la funzionalità di edifici e a ripristinare, per quanto possibile e opportuno, gli aspetti compromessi,
19. riattamento: risanamento di un edificio esistente, mediante interventi che travalicano i limiti dell'ordinaria manutenzione, ma che conservano la sostanza della costruzione, senza ampliamenti né cambiamenti di destinazione,
20. manutenzione ordinaria: interventi periodicamente necessari al fine di mantenere in efficienza la costruzione,
21. ricostruzione: rifacimento di un edificio demolito o distrutto di recente, nel rispetto delle preesistenze per quanto attiene all'ubicazione, alle dimensioni, alla destinazione ed all'aspetto architettonico,
22. ampliamento: aumento della volumetria di un edificio esistente,
23. cambiamento di destinazione: modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni, come le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali, oppure le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, scostandosi dagli scopi per i quali è stata autorizzata e realizzata.

Sistemazione del terreno e manufatti di cinta e sostegno

24. Muro di cinta: manufatto che serve a chiudere un fondo verso l'esterno, allo scopo di proteggerlo da invasioni o immissioni,
25. muro di sostegno: muro che ha per funzione (anche) di sostenere il terreno (in particolare un terrapieno); allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale,
26. muro di controriva: muro di sostegno che sorregge il taglio del terreno escavato; allo stesso sono assimilate le opere di sistemazione del terreno formate da vasche di cemento prefabbricate (cd. verduro), posate in file parallele sovrapposte ad incastro, che presentano un'inclinazione superiore a 45° sull'orizzontale,

27. terreno sistemato: livello del terreno aperto, al servizio di una costruzione in senso lato, come un giardino, un tappeto verde o un cortile, ottenuto mediante modifica del terreno naturale (ripiena o escavazione),
28. terreno naturale: terreno mai modificato, oppure modificato nel passato con un inserimento armonioso nella morfologia del terreno adiacente.

Utilizzazioni

29. Abitazione (funzione abitativa): utilizzazione a scopo di residenza, primaria o secondaria,
30. abitazione primaria e secondaria: fanno stato le definizioni della legge federale sulle abitazioni secondarie del 20 marzo 2015 (RS 702),
31. attività di produzione di beni: attività produttive del settore secondario dell'economia, con l'impiego di risorse di personale e infrastrutturali (artigianato e industria); attività di produzione intensiva di beni: si caratterizza per rilevanti immissioni, grandi volumi di costruzione, ampie superfici di produzione, deposito, posteggio, ecc.,
32. attività di produzione di servizi: attività legate al settore terziario dell'economia, caratterizzate dalla fornitura di beni (commercio) o da prestazioni d'opera; produzione intensiva di servizi: attività del terziario che necessitano di grandi superfici e generano immissioni importanti, in particolare per il traffico indotto, quali centri commerciali, centri logistici, ecc.,
33. compatibilità con l'ambiente abitativo: idoneità a coesistere con l'abitazione di attività diverse da essa, perché provocano al massimo immissioni occasionali, compatibili per intensità e durata con la funzione abitativa, e per il loro aspetto architettonico s'inseriscono in modo coerente e armonico nel contesto abitativo,
34. immissioni: ripercussioni ambientali materiali (inquinamento atmosferico, rumore, vibrazioni, odore, polvere, radiazioni non ionizzanti, ecc.) o ideali (quali quelle che scaturiscono da attività sconvenienti, perché atte a turbare la sensibilità morale degli abitanti del luogo, a suscitare sensazioni sgradevoli o ad impoverire la qualità di vita),
35. aspetto architettonico: insieme delle linee, delle strutture e dei volumi di una costruzione, che, aparendo allo sguardo, ne formano la fisionomia.

Posteggi

36. Posteggio privato: superficie di proprietà privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia ristretta e determinata di persone,
37. posteggio pubblico: superficie di proprietà pubblica o privata sistemata e utilizzata per il parcheggio di veicoli accessibile ad una cerchia indeterminata di persone.

Altre definizioni

38. Urbanizzazione: vedi art. 19 cpv. 1 LPT,
39. precario: forma di licenza in deroga, subordinata alla condizione che il proprietario si impegni, verificandosi determinati presupposti, segnatamente per motivi d'interesse pubblico e su richiesta del Municipio, a rimuovere l'opera a sue spese, rispettivamente a cessare un'attività, rinunciando al risarcimento degli investimenti effettuati; la licenza in

precario è esclusa per costruzioni principali e per opere che implicano costi di costruzione importanti.

Vedi allegati

Allegato Art. 6.12 - Lunghezza della facciata

Art. 7 Linee di arretramento e di costruzione (allineamento)

1 Le linee di arretramento fissano il limite fino al quale è possibile costruire.

2 Le linee di costruzione (allineamento) stabiliscono il limite lungo il quale è obbligatorio costruire; sono ammesse rientranze o limitate interruzioni, purché non venga compromessa l'immagine di continuità e di unitarietà spaziale.

3 Il rispetto delle linee di arretramento e di costruzione (allineamento) è obbligatorio per tutte le costruzioni, sia principali che accessorie. In casi particolari, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, il Municipio può concedere, eventualmente a titolo di precario, una deroga alle linee di arretramento; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione. Per le linee di arretramento da strade e piazze fanno stato l'art. 8 cifra III cpv. 2 e 3 e l'art. 13.

4 Alle costruzioni sotterranee si applica l'art. 11.

Art. 8 Distanze minime

I. Dai confini

1 Riservati i casi in cui siano fissate da linee di arretramento o di costruzione, le distanze minime dai confini privati sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.

2 L'edificazione in contiguità o a confine è ammessa a condizione che:

- a) non sia vietata dalle prescrizioni applicabili nella zona di utilizzazione interessata e
- b) il proprietario del fondo contiguo, con dichiarazione da allegare alla domanda di costruzione, assuma l'impegno di rispettare la distanza minima fra edifici, ovvero la maggior distanza dal confine, oppure di costruire in contiguità; tale vincolo viene riportato dal Municipio nel registro comunale delle quantità edificatorie.

II. Fra edifici

1 La distanza minima fra edifici corrisponde alla somma delle rispettive distanze minime da confine determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2. Essa si applica anche fra edifici posti sul medesimo fondo, ma non fra edifici principali e costruzioni accessorie.

2 I proprietari possono accordarsi per una diversa ripartizione delle distanze dai confini rispettando la distanza fra edifici; la relativa convenzione è riportata dal Municipio nel registro delle quantità edificatorie.

3 Nuovi edifici, previsti verso edifici eretti su un fondo contiguo prima del 4.9.1981 a una distanza inferiore a quella determinata secondo la precedente cifra I cpv. 1 e 2, devono rispettare unicamente la distanza minima dal confine, ritenuta ad ogni modo una distanza minima fra edifici di 4.50 ml.

III. Verso strade, piazze e posteggi pubblici

1 La distanza minima verso strade, piazze e posteggi pubblici:

- a) è fissata dalle linee di arretramento o di costruzione
- b) in assenza di siffatte linee, è di
 - 4.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze cantonali,
 - 3.00 ml dal ciglio delle strade (se esistente, del marciapiede) e piazze comunali,
 - 2.00 ml dal ciglio dei percorsi pedonali, sentieri e percorsi ciclabili.

2 Le distanze minime di cui al precedente cpv. 1 non si applicano agli accessi; per le opere e i muri di cinta fa stato l'art. 13; edifici e impianti di piccola entità, facilmente amovibili, come pergole ecc. possono essere autorizzate dal Municipio a titolo precario in deroga al precedente cpv. 1, sempre che la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale sia garantita. Il Municipio può pure autorizzare in deroga al precedente cpv. 1 piccoli impianti d'interesse pubblico, come contenitori interrati per la raccolta di rifiuti, cabine elettriche, ecc..

3 In casi particolari, segnatamente nelle zone del nucleo, il Municipio, per giustificati motivi di ordine urbanistico o progettuale, e premesso che siano garantite le esigenze di sicurezza del traffico veicolare e pedonale, può concedere una deroga alle distanze minime di cui al precedente cpv. 1; la deroga non può essere concessa per le linee di costruzione.

4 Per le deroghe alle distanze dalle strade cantonali è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.

IV. Per costruzioni accessorie

1 Le costruzioni accessorie possono essere edificate a confine, se senza aperture, oppure ad una distanza minima di 1.50 ml dal confine, ritenute ad ogni modo le seguenti distanze minime da edifici principali:

- 3.00 ml, se detto edificio non presenta aperture,
- 4.50 ml, se detto edificio presenta aperture.

2 Una costruzione accessoria può essere edificata verso un'altra costruzione accessoria esistente a confine sul fondo contiguo:

- se questa non presenta aperture, in contiguità,
- se questa presenta aperture, ad una distanza minima di 1.50 ml.

3 Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente cifra IV.

V. Per costruzioni sotterranee

1 Alle costruzioni sotterranee non si applicano le distanze da confine e tra edifici.

2 Le costruzioni sotterranee devono invece rispettare le linee di arretramento, di costruzione (allineamento) e le fasce alberate (alberature). Il Municipio può concedere deroghe per casi eccezionali. Nel caso di strade cantonali è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.

VI. Per piscine

1 Per piscine all'aperto sporgenti dal terreno sistemato fino ad un massimo di 1.00 ml, la distanza minima dal confine verso fondi privati è di ml 1.50.

2 In caso di maggior sporgenza si applicano le distanze determinate secondo la precedente cifra I cpv. 1.

3 Verso un fondo destinato ad un edificio o attrezzatura di interesse pubblico si applicano le distanze minime di cui alla precedente cifra IV.

VII. Dal bosco

1 Per la distanza minima dal bosco fa stato la legislazione forestale.

2 In casi eccezionali, e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe giusta l'art. 13 regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002 (RLCFo, RL 8.4.1.1.1).

Art. 9 Altezze

I. Misura

1 L'altezza è misurata sulla verticale delle facciate, a partire dal livello del terreno sistemato perpendicolarmente sottostante sino al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.

L'ingombro verticale rappresentato dalle falde del tetto non è computato nell'altezza delle facciate fintanto che gli spioventi non superano la pendenza di 45° (100%) in

corrispondenza della base d'appoggio.

Per gli edifici contigui si applica inoltre l'art. 40 cpv. 2 LE.

2 L'altezza al colmo è la misura della distanza verticale tra il punto più alto del tetto e il livello del terreno sistemato immediatamente sottostante, in proiezione perpendicolare.

II. Altezze massime e minime

1 Le altezze massime e, se del caso, minime degli edifici sono stabilite dalle norme che disciplinano le singole zone di utilizzazione.

2 È concesso un supplemento d'altezza in presenza di terreni con pendenza superiore al 10% come segue:

- per pendenze maggiori uguali 10% un supplemento di ml 0.50,
- per pendenze maggiori uguali 15% un supplemento di ml 1.00,
- per pendenze maggiori uguali 20% un supplemento di ml 1.50,
- per pendenze maggiori uguali 30% un supplemento di ml 2.00;
- per pendenze maggiori uguali 40% un supplemento di ml 2.50;
- per pendenze maggiori uguali 50% un supplemento di ml 3.00;

La pendenza viene determinata sulla base delle sezioni del terreno naturale allestite da un geometra, in corrispondenza del filo delle facciate. Questo supplemento d'altezza comporta in ogni caso l'obbligo del mantenimento dell'orografia naturale del terreno, che non può subire modifiche superiori a 40 cm.

3 Per i corpi tecnici può essere concesso un supplemento d'altezza:

- nelle zone per scopi pubblici, nell'entità giustificata da oggettive esigenze tecniche o funzionali.

III. Locali d'abitazione

L'altezza minima dei locali d'abitazione è di 2.30 ml; per i sottotetti fa stato l'altezza media.

Il Municipio può concedere deroghe nel caso di riattamento o trasformazione di edifici esistenti.

Art. 10 Costruzioni accessorie

1 Le costruzioni accessorie sono costruzioni prive di funzioni autonome ed indipendenti, poste al servizio di una costruzione principale, in rapporto di subordinazione alla medesima (per es. autorimesse, ripostigli, ecc.); per essere considerate tali esse devono inoltre rispettare i seguenti parametri:

- altezza massima: 3.00 ml alla gronda, 4.00 ml al colmo,
- lunghezza massima: 9.00 ml, riservate eventuali deroghe concesse dal Municipio per posteggi coperti non chiusi lateralmente.

2 Le costruzioni accessorie non possono eccedere quanto è oggettivamente necessario per il servizio alla costruzione principale.

Art. 11 Costruzioni sotterranee

1 Sono costruzioni sotterranee quelle che non emergono dal terreno sistemato o che emergono da esso al massimo su un solo lato.

2 Le costruzioni sotterranee possono occupare al massimo il 75% della superficie edificabile, a condizione che sia comunque garantita la necessaria percolazione delle acque meteoriche. Sono riservate diverse disposizioni di zona.

Art. 12 Sistemazione del terreno, muri di sostegno e di controvia

1 Di principio, l'andamento naturale del terreno non può essere sostanzialmente modificato mediante opere di sistemazione esterna.

2 Qualora si giustificasse per valorizzare la collocazione nello spazio dell'edificio o dell'impianto, segnatamente per assicurare altimetrie coordinate sul medesimo fondo o verso fondi contigui, il terreno può essere sistemato con la formazione di un terrapieno di altezza fino a 1.50 ml dal terreno naturale. L'altezza del terrapieno viene computata nell'altezza di edifici sul medesimo fondo se distano da esso meno di 3.00 ml.

3 La formazione dei terrapieni giusta il capoverso precedente può essere ottenuta mediante muri di sostegno dell'altezza massima di 1.50 ml misurata dal terreno naturale e mediante muri di controriva dell'altezza massima di 2.50 ml misurata dal terreno sistemato. L'altezza dei muri di sostegno viene computata nell'altezza di edifici o di altri muri di sostegno sul medesimo fondo, se distano fra loro meno di 3.00 ml; la distanza è misurata al filo esterno del muro di sostegno.

Nella formazione di opere di sostegno o di controriva di principio l'impiego di prefabbricati cementizi (tipo verduro o simili), plastici e simili non sono ammessi; eccezioni possono essere concesse solo a condizione di garantire un mascheramento completo a verde di tali elementi che ben si inserisca nel contesto dato.

4 In casi particolari, giustificati da esigenze tecniche o costruttive, e segnatamente in presenza di terreni con pendenza superiore al 25% (misurata nella sezione comprendente l'edificio e una fascia esterna profonda 3 ml verso monte e 3 ml verso valle), il Municipio può concedere una deroga alla misura massima di cui ai precedenti cpv. 2 e 3, autorizzando un'altezza massima del terrapieno fino a 2.50 ml dal terreno naturale e la formazione di muri di sostegno e di controriva fino a 2.50 ml. In tale ipotesi, la misura eccedente 1.50 ml viene computata nell'altezza dell'edificio.

5 Le distanze minime dai confini giusta l'art. 8 cifra I non si applicano ai terrapieni e ai muri di sostegno e di controriva ai sensi della presente norma; le distanze minime fra edifici giusta l'art. 8 cifra II non si applicano ai muri di controriva. Verso strade e piazze, i muri di sostegno e controriva devono rispettare le distanze stabilite dall'art. 8 cifra III cpv. 1; il Municipio può autorizzare a titolo precario muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale. E' inoltre applicabile l'art. 13 cpv. 4.

6 Il terreno non occupato da costruzioni principali e accessorie e da vie o piazzali d'accesso deve di principio essere mantenuto nella sua configurazione naturale, segnatamente essere sistemato a verde; non può essere pavimentato, nemmeno con elementi sagomati o grigliati.

Art. 13 Opere e muri di cinta

1 In assenza di muri di sostegno, i fondi possono essere delimitati:

- a) con la posa a confine di opere di cinta formate da elementi pieni, reti metalliche, inferriate, siepi verdi con un'altezza fino a 1.50 ml dal terreno sistemato, oppure
 - b) con muri di cinta a confine con un'altezza massima di 1.00 ml misurata dal terreno sistemato, che possono essere ulteriormente sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l'altezza complessiva non superi 1.50 ml; solo muri realizzati unicamente in sasso possono essere sopraelevati fino a 1.50 ml.
- E' escluso l'impiego di materiali sintetici o simili, segnatamente anche reti di mascheramento; questo vale anche in riferimento alle opere ammesse in base al cpv. 2.

2 I muri di sostegno (art. 12 cpv. 3) possono essere sormontati da reti metalliche, inferriate, parapetti o siepi verdi, in modo che l'altezza aggiuntiva non superi 1.00 ml.

3 Verso strade e piazze, le opere e i muri di cinta devono rispettare le linee di arretramento o di costruzione. Il Municipio può autorizzare a titolo precario opere e muri collocati fra il ciglio stradale e la linea di arretramento, sempre che siano garantiti la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e un razionale servizio di spazzaneve; nel caso di strade cantonali, è necessario il consenso dell'Autorità cantonale.

Di regola le opere di cinta private devono distare almeno 50 cm dal ciglio delle strade di PR. Per le situazioni non conformi, il Municipio può richiedere il necessario arretramento delle opere di cinta in occasione di una loro sostituzione parziale o totale per deperimento oppure in occasione di un prossimo intervento edificatorio sul fondo secondo la procedura di domanda di costruzione.

4 Il Municipio può imporre tutte le misure necessarie a garantire una sufficiente visuale per

la circolazione stradale, come pure e segnatamente in prossimità di accessi veicolari, accessi pedonali (in entrata e in uscita) o curve; in particolare può essere imposta la riduzione delle altezze di cui ai capoversi precedenti. Nell'applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS).

Art. 14 Obbligo di manutenzione

1 Ogni proprietario è tenuto ad assicurare la corretta manutenzione dei propri edifici e impianti, e di ogni altra opera, compreso il terreno annesso, in modo da non offendere il decoro e da non mettere in pericolo le persone, le cose e l'ambiente.

2 Le siepi e le piante devono essere mantenute in modo da non nuocere alla circolazione stradale (cfr. art. 13 cpv. 4).

3 Le piante non possono svilupparsi eccessivamente in altezza e diventare elemento di ingombro per la vista dalle proprietà adiacenti e tantomeno essere elemento di pericolo causa caduta accidentale.

4 In caso d'urgenza o di inadempienza, il Municipio procede mediante esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato.

Art. 15 Tinteggi

1 Il tinteggio delle costruzioni deve permetterne un inserimento paesaggistico ordinato ed armonioso.

2 Sono pertanto escluse le tinte che si discostano in modo marcato dai colori caratteristici della zona, come pure le tinte troppo vivaci o eccessivamente brillanti, sature ed intense. Sono per contro ammessi colori pastello, tenui, nelle cromie dei materiali locali, ossia tonalità fondate sull'impiego delle terre naturali (terre rosse, terre gialle, terre di Siena, terre ombra, terre verdi, ecc.) o della pietra (grigi).

3 I colori (facciate, gronda, serramenti, inferriate,...) devono essere approvati dal Municipio, che può concedere deroghe per eccezioni motivate da uno specifico concetto architettonico.

Art. 16 Edifici in pendio articolati sulla verticale

Edifici in pendio articolati sulla verticale ("a gradoni") sono vietati nella zona estensiva per l'abitazione.

Art. 17 Antenne di telefonia mobile

1 Le antenne di telefonia mobile vanno per principio realizzate solo nella zona per scopi pubblici n. 10 al fm 538.

2 Visto che non si è in grado di prevedere le necessità di servizio sul medio e lungo termine, in caso di comprovata necessità, gli operatori di telefonia mobile concordano di volta in volta con il Municipio ulteriori ubicazioni nel territorio comunale, previa ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco.

3 È riservato l'esame di inserimento paesaggistico (inserimento ordinato e armonioso) e il rispetto del diritto ambientale concretamente applicabile.

CAPITOLO III - NORME PARTICOLARI

Art. 18 Elementi del piano delle zone

1 Il piano delle zone suddivide il territorio comunale in zone d'utilizzazione e delimita il perimetro della zona edificabile.

2 Esso dispone inoltre vincoli, in particolare urbanistici, di protezione della natura, dei beni culturali e del paesaggio.

3 Il piano delle zone riprende, a titolo orientativo, i comprensori disciplinati da altri strumenti adottati sulla base della legislazione federale e cantonale.

Art. 19 Zona estensiva per l'abitazione

1 La zona estensiva per l'abitazione è destinata esclusivamente all'abitazione.

2 Sono consentite costruzioni ad uso abitativo o ad attività di servizio alla funzione abitativa, le cui immissioni non siano diverse da quelle determinate dall'abitare (es. negozi ed esercizi pubblici di quartiere).

3 Valgono le seguenti norme particolari:

1. Parametri edificatori:

- a) indice di sfruttamento massimo: 0.3
- b) indice di occupazione massimo: 30%,
- c) altezza massima:
8 ml alla gronda,
10 ml al colmo,
- d) pendenza del tetto minima: 35%
- e) distanza minima da confine: 3 ml,
- f) area verde minima: 20%

2. La contiguità è ammessa solo tra due edifici, a condizione che sia assicurato un adeguato inserimento nel territorio

3. Grado di sensibilità al rumore: II.

4. Per i tetti a falde sono ammesse coperture in piode, lastre di eternit scure, lastre di ardesia, tegole di cemento piane tipo Redland o tegole scure e rame.

Tetti a falde di impronta moderna possono presentare ciascuno parti piane che occupano al massimo il 20% della superficie tipo del piano immediatamente sottostante. I

materiali di copertura vengono giudicati caso per caso nel rispetto di un inserimento armonioso nel contesto dato.

5. Sul promontorio di Cornone, a nord della strada in località "Pos Boll", due linee di arretramento definiscono l'area edificabile con nuove costruzioni"; in questo settore le altezze per edifici sono le seguenti:

- ml. 7,00 alla gronda e ml. 9,50 al colmo.

Art. 20 Zona di conservazione del nucleo

I. Delimitazione e destinazioni ammesse

1 La zona di conservazione del nucleo comprende gli insediamenti che, per la qualità della loro struttura edilizia risalente storicamente al passato, composta dal complesso degli edifici tradizionali e dalle relative aree libere di correlazione (giardini, orti, spazi liberi di contorno), sono riconoscibili come nuclei abitativi originali del Comune e devono essere conservati nella loro sostanza edilizia esistente.

2 Essa è destinata in primo luogo all'abitazione; sono pure ammesse attività di produzione di beni e servizi, in particolare strutture turistiche ricettive e ristoranti, a condizione che siano compatibili con l'ambiente abitativo quanto a immissioni e all'aspetto architettonico.

3 La zona di conservazione del nucleo configura, al contempo, una zona di protezione ai sensi dell'art. 17 LPT.

II. Interventi edilizi ammessi

Le seguenti norme, che disciplinano gli interventi edilizi nella zona di conservazione del nucleo, hanno per scopo la tutela, la conservazione e la valorizzazione dell'insediamento nella sua interezza, in particolare dei suoi valori architettonici e spaziali. In riferimento alle assegnazioni del Piano delle categorie d'intervento valgono le seguenti prescrizioni:

1. Per i beni culturali e gli edifici con vincolo conservativo non sono ammesse modifiche volumetriche o tipologiche. Sono permessi unicamente interventi di restauro, di manutenzione ordinaria e di ripristino delle facciate e del tetto. Eventuali elementi estranei alla tipologia architettonica devono essere eliminati o risanati al più tardi in occasione del primo intervento edilizio sul fondo.

Valgono le seguenti eccezioni:

- a) per lo stabile sui fmn. 368 e 369 e per lo stabile sui fmn. 281 e 655 è ammessa la demolizione con abbinata ricostruzione con tipologia tradizionale che disponga uno zoccolo in sasso e la sovrastruttura in legno;
- b) nelle vecchie stalle con feritoie o senza finestre sono ammesse nuove aperture per la formazione di finestre di fattura tradizionale.

2. Per gli edifici con possibilità di riattamento sono ammessi il riattamento, come pure piccole modifiche della volumetria: in verticale, per provate esigenze costruttive o quando

si ottenga un sensibile miglioramento dei locali destinati all'abitazione; in orizzontale, eccezionalmente, con corpi di fabbrica di dimensioni contenute, in caso di provato bisogno per migliorare le condizioni di abitabilità, igiene e uso degli edifici esistenti (es. soluzione di problemi d'uso fondamentali o sistemazione corretta delle scale, dei disimpegni o dei servizi igienici necessari). In ogni caso devono essere salvaguardati i caratteri e gli elementi tipologici e architettonici di pregio.

3. Per gli edifici di valore ambientale e gli edifici atipici sono ammessi il riattamento o la demolizione e ricostruzione nella medesima ubicazione. Gli interventi devono rispettare la volumetria esistente; sono possibili ampliamenti limitati, se adeguatamente inseriti nell'impianto urbanistico del nucleo. L'espressione architettonica dell'edificio deve adeguarsi a quella tipologica del nucleo.

4. Ove è indicato il simbolo di nuovo edificio ammesso su fondo libero è possibile realizzare una nuova costruzione all'interno del fondo, pure in contiguità con un fondo vicino. La nuova volumetria deve adeguatamente inserirsi nell'impianto urbanistico del nucleo. L'espressione architettonica dell'edificio deve adeguarsi a quella tipologica del nucleo. In caso di contiguità, la strutturazione degli edifici va valutata nel complesso.

5. Gli elementi di disturbo sono costruzioni accessorie incongruenti con la struttura urbana dell'insediamento tradizionale e devono essere sistemati al più tardi in occasione del primo intervento edilizio sostanziale sul fondo, ciò eliminandoli oppure sostituendoli tramite una nuova edificazione qualificante il contesto.

6. Per tutti gli interventi edilizi devono essere applicati i seguenti criteri:

- a) le strutture portanti principali degli edifici e gli spazi interni di valore devono essere mantenuti;
- b) le aperture di facciata devono essere mantenute o ripristinate nella forma originaria; il Municipio può concedere delle modifiche per consentirne il riordino formale e funzionale;
- c) la struttura dei tetti, gli sporti di gronda, i dettagli di carpenteria ed il manto di copertura devono essere conservati e riparati nel limite del possibile; in caso di rifacimento devono essere rispettati struttura, sporgenze e dettagli dei tetti tradizionali; devono essere impiegati materiali e tecniche di posa coerenti con la tipologia del nucleo, segnatamente per la copertura devono essere utilizzati piode, tegole piane in Eternit o tegole di cemento ondulate tipo Redland, grigio scuro;
- d) non è ammessa la formazione di cavità, terrazze, ecc. nelle falde dei tetti; sono ammessi eccezionalmente abbaini o lucernari, purché di dimensione contenuta, se costituiscono l'unica fonte di luce e di aria per il locale,
- e) tutti gli elementi architettonici di finitura o di rivestimento come legno, pietre, intonaci, colorazioni di facciata, serramenti, inferriate, chiusure, ecc. devono essere conformi alla situazione d'origine e alla tipologia del nucleo, segnatamente:
 - le parti in pietra o legno vanno di principio conservate e ristrutturare con modalità

tradizionali. Lo stesso vale per eventuali parti da sostituire a causa di un loro eccessivo deterioramento;

- gli intonaci devono essere eseguiti con modalità tradizionali; sono vietati intonaci plastici. Non è ammesso l'isolamento termico esterno (cappotto) per i beni culturali, gli edifici con vincolo conservativo o con possibilità di riattamento;
- le tinteggiature esterne devono essere eseguite con tinte a calce o al minerale; è vietato l'impiego di prodotti a dispersione o sintetici;
- i serramenti devono essere eseguiti in legno e di colorazione appropriata ai materiali di facciata;
- i parapetti di terrazze possono essere eseguiti in legno o in ferro dipinto o in alluminio termolaccato;
- la lattoneria deve essere eseguita in rame;
- per le chiusure oscuranti possono essere impiegate persiane in legno o in alluminio termolaccato o tende interne; è escluso l'impiego di avvolgibili, lamelle a pacco, tende esterne, ecc.;
- tutti gli elementi architettonici (facciate, gronde, serramenti, inferriate, parapetti, ecc.) devono attenersi alle cromie dei materiali locali. Sono esclusi i colori primari (giallo, rosso, blu) e colori sgargianti;

f) di principio non sono ammessi balconi;

g) è vietata la posa di insegne luminose, pannelli d'affissione, antenne paraboliche e satellitari; sono permesse insegne dipinte sulle facciate e insegne luminose all'interno delle vetrine;

h) gli impianti solari non devono ricoprire interamente la superficie del tetto, salvo che si sia in presenza di soluzioni tecnico-costruttive che ne permettano una buona integrazione e si migliorino in tal senso anche i diversi elementi di raccordo; di principio devono essere collocati complanari al tetto, raggruppati in posizione centrale e con una forma rettangolare risp. regolare; il colore deve essere adeguato alla copertura originale; gli elementi tecnici di raccordo e appoggio non devono essere visibili.

7. In aggiunta a quanto stabilito alle cifre precedenti, in caso di nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti valgono le seguenti norme:

7.1 Di principio devono essere rispettati gli allineamenti, segnatamente gli allineamenti storici lungo le strade, le contiguità esistenti, come pure le tipologie e i materiali originari.

7.2 Devono essere rispettate le seguenti distanze:

- verso un edificio senza aperture: in contiguità o a 3.00 ml,
- verso un edificio con aperture: a 4.00 ml,
- verso un fondo aperto: a confine o a 1.50 ml.

Nel caso di edifici prospicienti, separati da un'area pubblica, la distanza fra edifici non si applica.

7.3 Il tetto deve essere a falde, con una pendenza tra il 60 % ed il 100 %, che deve conformarsi a quella degli edifici contigui e scaturire da una lettura storico-architettonica del comparto oggetto di intervento.

7.4 Deve essere rispettato quanto previsto alla seguente cifra 10.

8. Le costruzioni accessorie esistenti oppure costruite a nuovo sono ammesse se adeguatamente inserite nell'impianto urbanistico del nucleo, negli spazi esterni di servizio adiacenti agli orti; la loro espressione architettonica e i materiali devono adeguarsi a quella tipologica del nucleo. La loro dimensione non deve superare i 10 mq di superficie occupata e l'altezza alla gronda deve rispettare il limite massimo di 3m.

9. I posteggi, in ragione delle finalità di conservazione e promozione dei valori storico-ambientali del nucleo storico, non sono, di principio, ammessi. Deroche possono essere concesse, a titolo eccezionale solo nella misura in cui la situazione particolare lo consenta, ovvero quando possono essere inseriti convenientemente in relazione agli accessi e alle superfici utilizzate, e non incidono negativamente su elementi pregiati della proprietà interessata, e in generale, non sono lese le finalità di conservazione e promozione del nucleo.

10. Gli spazi liberi, privati e pubblici all'interno dell'insediamento, quali strade, piazze, vicoli, scalinate, orti e giardini devono essere salvaguardati nelle loro funzioni e spazialità originarie o eventualmente ripristinati secondo le tecniche tradizionali. Gli allineamenti storici lungo le strade devono essere salvaguardati.

11. Grado di sensibilità al rumore: II.

III. Requisiti formali

1. Ogni intervento edilizio nel perimetro della zona soggiace al preavviso di una Commissione consultiva per il nucleo, composta di 3 membri e designata dal Municipio.

2. Le notifiche e le domande di costruzione dovranno includere i seguenti documenti:

- a) un rilievo completo della situazione attuale (piante, sezioni, facciate) in scala 1:50 / 1:100,
- b) un progetto d'intervento in scala 1:50 / 1:100 con la necessaria documentazione tecnica,
- c) una documentazione fotografica esaustiva dell'esterno e dell'interno dell'edificio.

3. I materiali di rivestimento, la tinteggiatura delle facciate, come pure i colori di tutti gli elementi architettonici (facciate, gronda, serramenti, inferriate ...) devono essere approvati dal Municipio; prima dell'esecuzione, devono essergli sottoposti, per verifica, i relativi campioni. Il Municipio può concedere deroghe alle disposizioni sui materiali, sulla tinteggiatura e sui colori per eccezioni motivate da un chiaro concetto architettonico.

Art. 21 Zona degli spazi liberi

- 1 La zona per gli spazi liberi è destinata a preservare un'area libera all'interno dell'insediamento e a mantenerla e valorizzarla quale area verde e/o alberata.
- 2 Non sono consentite costruzioni. Le superfici devono essere gestite a prato/orto o area alberata.
- 3 Grado di sensibilità al rumore: II.

Art. 22 Zona per il tempo libero: sport sulla neve

- 1 La zona per gli sport sulla neve comprende le aree attrezzate destinate agli sport invernali di scivolamento sulla neve, come pure percorsi turistici invernali o per lo sci di fondo.
- 2 Sono ammessi:
 1. la costruzione di nuove piste e la sistemazione di quelle esistenti, tenuto conto delle esigenze della protezione del paesaggio, della natura e dell'ambiente; sono da evitare sostanziali modifiche dell'andamento morfologico del terreno;
 2. impianti necessari o compatibili per l'esercizio degli sport di scivolamento e svago sulla neve;
 3. la realizzazione di locali e installazioni amministrativi, per la ristorazione, per il noleggio di sci, impianti sanitari e igienici, depositi, aree di parcheggio ecc. entro la zona per scopi pubblici n. 15 "centro sportivo Bedrina";
 4. impianti di innevamento programmato, tenuto conto delle esigenze della protezione del paesaggio, della natura e dell'ambiente.
- 3 Per la loro ubicazione, dimensione e impianto planovolumetrico le costruzioni devono rispondere rispettivamente limitarsi alle esigenze funzionali cui sono destinate, ed inserirsi in modo ordinato e armonioso nel paesaggio.
Per costruzioni entro la zona per scopi pubblici n. 15 "centro sportivo Bedrina" valgono inoltre i parametri edificatori stabiliti dall'articolo di zona.
- 4 Sul tracciato delle piste sono vietate attività, utilizzazioni o costruzioni suscettibili di impedire o rendere difficoltosa la pratica dello sci; in particolare:
 1. è vietata la costruzione di nuove strade nel comprensorio sciabile, ad eccezione di accessi agricoli conformi alla zona; quelle esistenti possono essere mantenute;
 2. è vietato l'uso delle strade esistenti durante la stagione sciistica; possono essere concesse deroghe per un'utilizzazione limitata nelle modalità e nei tempi, purché non costituisca un pregiudizio per l'agibilità delle piste;

3. sono vietate piantagioni (eccetto quelle temporanee, al di fuori della stagione sciistica), l'erezione di pali, tralicci, antenne ecc. (eccetto che per esigenze temporanee, al di fuori della stagione sciistica). Per le antenne di telefonia mobile fa stato anche l'art. 17;
4. l'erezione di recinzioni è consentita solo temporaneamente, al di fuori della stagione sciistica; durante il periodo invernale i proprietari sono tenuti a rimuovere le recinzioni poste sui percorsi sciabili indicati dal piano;
5. gli interventi per il consolidamento, lo scioglimento o il movimento della neve sono concessi solo se compatibili con l'esercizio delle piste.

5 Durante la stagione sciistica, è concesso l'uso dei fondi privati interessati dalle piste per l'esercizio dello sci, la risalita e la sistemazione delle piste; è parimenti consentita la posa delle installazioni necessarie all'esercizio dello sport, previo avviso dei proprietari.

Art. 23 Zona per scopi pubblici

1 La zona per scopi pubblici comprende i terreni necessari all'adempimento di compiti pubblici, attuali o previsti, da parte di enti pubblici o persone del diritto privato che adempiono compiti pubblici.

2 Sono consentite le costruzioni necessarie all'adempimento di compiti pubblici previsti dal PR. Sono pure ammesse costruzioni complementari, quali chioschi, piccoli esercizi pubblici, ecc..

3 Le costruzioni esistenti non conformi alla zona possono essere mantenute, fintanto che esse o il terreno non siano necessari ai compiti d'interesse pubblico.

4 Il piano delle zone delimita le zone d'interesse pubblico elencate nell'Allegato Art. 23, con relativa specifica del codice di riferimento, delle destinazioni, dei parametri edificatori e, per quanto necessario, del grado di sensibilità ai rumori.

5 Le zone elencate con cifra 4, 10 e 14 si riferiscono ad edifici privati d'interesse pubblico. La zona con cifra 11 potrà essere concessa a enti o società private per la gestione o realizzazione di opere funzionali alla destinazione di zona.

6 I fondi inseriti nelle zone di cui alle cifre 4, 9 e 15 possono essere soggetti ad espropriazione.

Vedi allegati

Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (I/II)

Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (II/II)

Art. 24 Zona di riserva

1 La zona di riserva comprende un'area per la quale è incerta la destinazione pianificatoria.

2 Il Municipio ne approfondirà le possibilità di sviluppo, proponendo una codifica pianificatoria nel momento in cui sarà identificato un adeguato indirizzo d'interesse generale.

3 Nella zona di riserva si applicano gli artt. 24 e segg. LPT.

Art. 25 Zona di pericolo indicativa

1 Nel piano delle zone sono riportate, a titolo indicativo, le seguenti zone di pericolo indicative:

- ZP1 Zona con pericolo di valanghe
- ZP2 Zona con pericolo di scivolamenti profondi
- ZP3 Zona con pericolo di flussi di detrito
- ZP4 Zona con pericolo di scivolamenti superficiali
- ZP5 Zona con pericolo di processi di crollo

2 Ogni intervento nelle aree esposte a pericoli naturali riportate a titolo indicativo nel piano delle zone deve essere sottoposto alla competente Autorità cantonale, la quale può esigere la presentazione di una perizia tecnica intesa a determinare il grado di pericolo.

Art. 26 Zona agricola

1 La zona agricola svolge le funzioni definite negli art. 16 LPT e 27 cifra VIII RLST.

2 Essa comprende

- le superfici per l'avvicendamento colturale (SAC),
- gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura e foraggicoltura di prima e seconda priorità,
- i terreni che, nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura.

3 Nella zona agricola sono ammessi, in quanto conformi alle sue funzioni, gli edifici ed impianti secondo gli artt. 16a LPT e 34-38 OPT.

Per il resto e riservati gli artt. 24 segg. LPT, la zona agricola deve essere tenuta, per quanto possibile, libera da costruzioni.

4 Alla zona agricola è attribuito il grado III di sensibilità al rumore.

Art. 28 Zona di protezione del paesaggio

1 Sono istituite le seguenti zone di protezione del paesaggio ai sensi dell'art. 95 LST e dell'art. 13 cifra III RLCN:

1. a protezione di paesaggi d'importanza nazionale:

ZPP1 - Campolungo-Campo Tencia-Piumogna (IFP n. 1809) per il quale fanno stato le prescrizioni federali in materia;

2. a protezione di paesaggi d'importanza locale:

ZPP2 - cascata Piumogna: è un comparto paesaggistico che riprende un tratto del corso del riale Piumogna, nello specifico dove l'erosione del terreno nel corso del tempo ha formato dei dislivelli così da generare una serie di cascate;

ZPP3 - zona di erosione interessante le gole della Piumogna, località Bolle.

2 Lo scopo delle zone di protezione del paesaggio ZPP2 e ZPP3 è la salvaguardia del carattere naturale e selvaggio del paesaggio di pertinenza.

3 In generale si applicano le seguenti norme:

- a) il carattere del paesaggio, che per le ZPP2 e ZPP3 si contraddistingue per una preminente presenza di bosco in cui si inerisce il riale, va salvaguardato e promosso;
- b) sono incentivate le utilizzazioni che contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio protetto quali la gestione del bosco e delle aree agricole ivi incluse;
- c) sono ammesse unicamente le utilizzazioni che non ne compromettono la qualità;
- d) sono vietati tutti gli interventi e le costruzioni che compromettono la qualità del paesaggio protetto quali strade, linee elettriche, antenne, teleferiche e impianti simili, come pure modifiche sostanziali della conformazione naturale del terreno, la soppressione della copertura vegetale ed arborea, l'eliminazione o la manomissione di elementi naturali o storico-culturali caratteristici (siepi naturali, corsi d'acqua, muri a secco, ecc.). Per le antenne di telefonia mobile fa stato anche l'art. 17.

4 Inoltre si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- a) devono essere rispettati il carattere architettonico, la volumetria e le altezze degli edifici esistenti; in particolare devono essere mantenute o, a dipendenza dell'entità dell'intervento, ripristinate le caratteristiche originarie dell'edificio, segnatamente delle facciate (aperture, balconi, loggiati), e la forma del tetto; sono vietate antenne, ecc.,
- b) sono inoltre vietate: modifiche sostanziali della conformazione naturale del terreno, la soppressione della copertura vegetale ed arborea, l'eliminazione o la manomissione di elementi naturali o storico-culturali caratteristici (siepi naturali, corsi d'acqua, muri a secco, ecc.),
- c) le superfici prative devono essere mantenute mediante sfalci regolari,
- d) le domande di costruzione devono essere accompagnate in particolare da un piano di

sistemazione esterna dettagliato, che deve precisare tipo, ubicazione di eventuali piantagioni, cinte, pavimentazioni, ecc.,
e) sono vietate nuove costruzioni.

5 Deroghe sono ammesse in presenza d'interventi atti a garantire l'incolumità delle persone o per opere particolari d'interesse pubblico. In questi casi dovranno esser previsti interventi di compensazione ecologica.

Art. 29 Zona di protezione delle acque di superficie

1 La zona di protezione delle acque di superficie rappresenta lo spazio riservato alle acque giusta gli artt. 36a legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc, RS 814.20), 41a e 41b dell'ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc, RS 814.201). Al suo interno è consentito realizzare interventi di sistemazione, rivitalizzazione, impianti ad ubicazione vincolata e d'interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti.

2 Nelle zone densamente edificate, in casi eccezionali e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

3 Per i corsi d'acqua intubati, in assenza di informazioni precise sulla loro profondità e calibro, si applica un arretramento tecnico minimo dall'asse di 5 ml. L'onere dell'identificazione del tracciato esatto delle tratte intubate, come anche l'eventuale spostamento del loro tracciato, è a carico del proprietario del fondo.

4 In assenza della delimitazione dello spazio riservato alle acque, devono essere osservate le distanze stabilite dalle disposizioni transitorie della modifica dell'OPAc del 4 maggio 2011.

Art. 30 Zona forestale

1 La zona forestale svolge le funzioni, ed è protetta, secondo la legislazione federale e cantonale sulle foreste.

2 I limiti del bosco a contatto con le zone edificabili riportati nel piano delle zone hanno carattere vincolante. Per il resto i limiti del bosco riportati nel piano hanno valore indicativo.

Art. 31 Zona senza destinazione specifica

1 La zona senza destinazione specifica comprende:

- a) i terreni che non si prestano ad alcuna utilizzazione, segnatamente i terreni improduttivi,
- b) i terreni prevalentemente edificati che non possono essere assegnati ad alcun'altra zona.

2 Nella zona senza destinazione specifica si applicano gli artt. 24 e segg. LPT.

Art. 32 Beni culturali protetti

1 Sono beni culturali protetti di interesse cantonale ai sensi della LBC:

BCC 1 Chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Bernardo; mapp. 301 n. scheda SIBC A7142

2 Sono beni culturali protetti di interesse locale ai sensi della LBC:

- BCL 2 Oratorio dei SS. Rocco e Sebastiano; mapp. 52, n. scheda SIBC A7143
- BCL 3 Cappella della Madonna; mapp. 6, località Bolle, n. scheda SIBC A28580
- BCL 4 Cappella della Sacra Famiglia; mapp. 6, località Piana Selva, n. scheda SIBC A13804
- BCL 5 Cappella di Cima Froda; mapp. 2, n. scheda SIBC A28587
- BCL 6 Cappella di S. Giovanni Battista a Piumogna; mapp. 901, n. scheda SIBC A28586
- BCL 7 Cappella di S. Antonio Abate; mapp. 535, località Cleuro di Dalpe, n. scheda SIBC A28584
- BCL 8 Cappella del Crocefisso; mapp. 611, località Pozzitt, n. scheda SIBC A22134
- BCL 9 Cappella della Madonna; mapp. 461, località Fopa, n. scheda SIBC A28583
- BCL 10 Cappella dei Santi; mapp. 639, località Cioss, n. scheda SIBC A22042
- BCL 11 Cappella della Madonna; mapp. 661, località Bùza, n. scheda SIBC A28585
- BCL 12 Cappella della Madonna a Dalpe; mapp. 118, n. scheda SIBC A7144
- BCL 13 Fontana a Cornone; mapp. 63, n. scheda SIBC A34818
- BCL 14 Antica segheria, mapp. 419, località Rèssia, n. scheda SIBC A28581
- BCL 15 Antico mulino, mapp. 420, località Rèssia, n. scheda SIBC A28582
- BCL 17 Chiè d'Lena; mapp. 286, nel nucleo di Dalpe, n. scheda SIBC A5345
- BCL 18 Lavatoio nel nucleo di Dalpe, mapp. 363, n. scheda SIBC A34819
- BCL 19 Fontana nel nucleo di Dalpe, mapp. 299, n. scheda SIBC A12142
- BCL 20 Fontana nel nucleo di Dalpe, mapp. 302, n. scheda SIBC A12152
- BCL 21 Fontana a Cornone, mapp. 61, n. scheda SIBC A34820

3 Ove non diversamente specificato ai precedenti cpv. 1 e 2, la protezione del bene culturale immobile protetto si estende all'oggetto nel suo insieme, in tutte le sue parti e strutture interne ed esterne.

4 I proprietari di beni culturali immobili protetti hanno l'obbligo di conservarli nella loro sostanza, provvedendo alla manutenzione regolare.

5 Per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse cantonale valgono le disposizioni dell'art. 24 LBC, per gli interventi sui beni culturali immobili protetti d'interesse locale quelle dell'art. 25 LBC.

6 Il Municipio fa menzionare a registro fondiario l'assoggettamento alla LBC dei beni culturali elencati al cpv. 1.

Art. 33 Perimetri di rispetto

1 A tutela dei seguenti beni culturali protetti di interesse cantonale sono istituiti e delimitati nel piano delle zone i seguenti perimetri di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC:
PRisp 1 Perimetro di rispetto a tutela della Chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Bernardo n. scheda SIBC PRisp2373

2 Entro i perimetri di rispetto non sono ammessi interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene culturale immobile protetto. Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno di detti perimetri devono essere sottoposte per preavviso all'Ufficio cantonale dei beni culturali (UBC).

Art. 34 Contributo finanziario alla conservazione

1 Il Comune partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.

2 Si applicano per analogia gli artt. 8 e segg. LBC e 6 e segg. regolamento sulla protezione dei beni culturali del 6 aprile 2004 (RBC, RL 9.3.2.1.1).

Art. 35 Perimetro di interesse archeologico e beni archeologici

Perimetro di interesse archeologico

1 Nel piano delle zone è delimitato un perimetro di interesse archeologico, nel quale sono presenti o possono essere presenti contenuti archeologici immobili o mobili protetti o da proteggere ai sensi della LBC:

PIA1 Perimetro di interesse archeologico denominato "Dalpe paese", n. scheda SIBC PIA189

2 Le domande di costruzione, notifica o modifica del terreno aventi per oggetto fondi o parti di fondi ubicati all'interno del perimetro di interesse archeologico devono riportare negli appositi moduli l'indicazione "Perimetro di interesse archeologico". L'inizio dei lavori deve essere notificato preliminarmente per iscritto all'UBC.

Beni archeologici

3 Anche all'esterno del perimetro di interesse archeologico, chiunque scopra un bene archeologico è tenuto ad informarne immediatamente il Municipio o l'UBC. Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi.

Art. 36 Elementi emergenti

1 I seguenti elementi emergenti d'importanza locale indicati nel piano delle zone sono protetti come monumenti naturali ai sensi della LCN:

- EN 1 masso erratico
- EN 2 piante di grande valore biologico e/o paesaggistico
- EN 3 muro a secco
- EN 4 siepi naturali e/o boschetti
- EN 5 corsi e specchi d'acqua e loro rive

2 Gli elementi emergenti protetti devono essere conservati e valorizzati. In generale è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico. Deroche in casi eccezionali possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'Ufficio della natura e del paesaggio.

3 Per assicurare la salvaguardia di singoli elementi emergenti protetti il Municipio può stipulare con i proprietari o gestori appositi accordi, che stabiliscono la durata e le modalità della protezione, nonché i compensi finanziari; sono riservate eventuali competenze del Legislativo comunale. Il Cantone assume le spese per la protezione e manutenzione di questi biotopi in base all'art. 18d) LPN.

4 Valgono inoltre le seguenti normative particolari:

EN 1 masso erratico

- non può essere manomesso o distrutto e in caso di interventi costruttivi di ogni genere nelle vicinanze vanno predisposte le necessarie misure preventive volta a salvaguardarne l'integrità;

EN 2 piante di grande valore biologico e/o paesaggistico

- la protezione mira a conservare e garantire l'evoluzione naturale delle piante. È perciò vietata l'eliminazione fisica delle stesse, così come ogni intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche e l'equilibrio biologico presente. Il taglio è ammesso solo in casi eccezionali (malattia, pericolo ecc.), quando non è oggettivamente possibile nessun'altra soluzione atta a salvare le piante. Lo stesso è soggetto alla concessione di una licenza municipale;

EN 3 muri a secco - aree con forte concentrazione di tali manufatti

- l'eventuale sistemazione di questi oggetti deve avvenire con sistema tradizionale. Le loro caratteristiche attuali devono essere conservate ed eventualmente potenziate, in particolare è vietata l'applicazione di cemento o altri materiali per otturare le fessure fra i sassi. Eventuali deroghe possono essere concesse dal Municipio solo se motivi d'ordine superiore lo richiedono;
- in caso di danneggiamento o distruzione, e dove oggettivamente possibile, vale il principio della sostituzione dei muri a secco o nello stesso luogo o nelle immediate vicinanze;
- nuove costruzioni devono rispettare, verso questi oggetti, una distanza minima di 3.00 metri;
- nelle aree con forte concentrazione di tali manufatti le possibilità d'intervento devono poter permettere un sufficiente utilizzo del fondo, affinché non ci si trovi di fronte ad espropriazione materiale.

EN 4 siepi naturali e/o boschetti

- devono essere mantenute e curate. In particolare si deve procedere ad una manutenzione periodica limitata a tagli selettivi estensivi, per favorire la struttura eterogenea. È vietato il taglio raso;
- nuove costruzioni devono rispettare, verso questi oggetti, una distanza minima di 6.00 metri. In casi eccezionali, tale distanza può essere ridimensionata con un'autorizzazione specifica del Municipio;
- l'impianto di nuove siepi dovrà essere coordinata con il competente ufficio cantonale (specie arboree, loro messa a dimora ecc.);

sono riservate le disposizioni della legislazione forestale per quanto attiene alle aree interessate anche da questa componente;

EN 5 corsi e specchi d'acqua e loro rive

- obiettivo è la conservazione delle caratteristiche naturali o semi naturali che li contraddistinguono. È quindi vietato qualsiasi intervento che ne alteri il percorso, il letto e le rive. Deroghe possono essere concesse dal Municipio, sentite le Autorità cantonali competenti unicamente qualora siano in pericolo vite umane, terreno pregiato o costruzioni. In questo caso gli interventi devono essere eseguiti con tecniche naturali (bioingegneria);
- la copertura dei ruscelli è vietata su tutto il territorio comunale;
- per gli interventi di manutenzione delle vegetazioni lungo le rive si seguano le disposizioni che valgono per le siepi;

- dovrà essere garantita la pulizia periodica dei corsi d'acqua principali;
- restano riservate le disposizioni delle leggi sulla protezione delle acque.

Art. 37 Punti di vista e tratte panoramiche

1 Nel piano delle zone sono indicati i punti di vista e le tratte panoramiche che devono essere salvaguardati.

2 Di principio gli edifici, gli impianti, le opere di sistemazione del terreno e le opere di cinta non possono superare in altezza la quota della strada o del filo della scarpata in corrispondenza dei quali il vincolo è stabilito. Eccezionalmente il Municipio può inoltre imporre altre modifiche dell'ubicazione e della dimensione degli edifici e impianti, nella misura in cui necessarie per salvaguardare le finalità del vincolo.

Art. 38 Zone di protezione delle acque sotterranee

1 Il piano delle zone riporta a titolo orientativo le zone di protezione delle acque sotterranee ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla protezione delle acque.

2 Per gli interventi all'interno di dette zone valgono le disposizioni della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC), dell'Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAC), della Legge di applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque (LALIA), nonché delle Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAFP, 2004) e del Regolamento comunale delle zone di protezione delle acque.

3 Le misure di protezione delle acque e le restrizioni specifiche d'uso dei fondi che si applicano alle singole zone S sono definite nell'ambito delle procedure edilizie (misure edili).

Art. 39 Zone e vincoli di protezione della natura

1 Il piano delle zone riporta a titolo orientativo la riserva naturale, la zona di protezione della natura e i monumenti naturali istituiti con decreto cantonale ai sensi dell'art. 15 RLCN:

- RN1 Riserva naturale Torbiera Bedrina (Piano regolatore cantonale di protezione delle torbiere d'importanza nazionale del 20 febbraio 2002);
- RN2 Riserva naturale Torbiera Bolle di Piana Selva (Piano regolatore cantonale di protezione delle torbiere d'importanza nazionale del 20 febbraio 2002).

Art. 40 Elementi del piano dell'urbanizzazione

1 Il piano dell'urbanizzazione stabilisce gli elementi dell'urbanizzazione, vincolanti sia per l'ente pubblico che per i privati, e segnatamente:

1. la rete delle vie di comunicazione, con:
 - a) strade,
 - b) percorsi pedonali,
 - d) posteggi pubblici,
 - e) linee di arretramento e di costruzione (cfr. art. 7).
2. la rete dei mezzi pubblici di trasporto, e segnatamente:
 - a) per i trasporti su gomma: le fermate o i nodi di interscambio esterni all'area stradale,
 - b) per i trasporti su filo: la stazione di partenza e di arrivo, i piloni e l'asse della teleferica o funivia.
3. il perimetro della zona edificabile.

2 Il piano dell'urbanizzazione è costituito dal seguente documento:

PU1 - rete delle vie di comunicazione

Art. 41 Strade

1 Le strade si suddividono, secondo la loro funzione, in:

- a) strade di collegamento: strade che assicurano il collegamento tra le località,
- b) strade di servizio: strade che servono i fondi,
- c) strade pedonali: strade ad uso esclusivo dei pedoni. Il passaggio di velocipedi e veicoli a motore è ammesso eccezionalmente con misure di polizia,

2 Il piano dell'urbanizzazione disciplina le strade di competenza comunale e riporta a titolo orientativo le strade di competenza federale o cantonale.

3 Nell'ambito dei progetti stradali comunali sono possibili, rispetto al tracciato indicato nel piano dell'urbanizzazione, piccole modifiche dettate da esigenze tecniche e di affinamento del progetto.

Art. 42 Percorsi pedonali e ciclabili

1 Il piano dell'urbanizzazione fissa:

- a) i percorsi pedonali, che costituiscono la viabilità pedonale comunale;
- b) i percorsi ciclabili locali.

2 Il piano dell'urbanizzazione riporta, a titolo orientativo, i sentieri definiti nel Piano cantonale ai sensi dell'art. 5 della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS) e, a titolo indicativo, i percorsi ciclabili di interesse cantonale o regionale.

Art. 43 Posteggi pubblici

1 I posteggi pubblici si suddividono, secondo le loro caratteristiche costruttive, in

- posteggi all'aperto,
- posteggi coperti,

e secondo la loro destinazione e modalità d'uso (park & ride, corta durata, lunga durata per residenti, ecc.).

2 Le aree riservate per posteggi pubblici e le capienze approssimative sono le seguenti:

P1c	Posteggio coperto	(corta e lunga durata)	20 posti auto
P2	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	50 posti auto
P3	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	9 posti auto
P4	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	9 posti auto
P5	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	3 posti auto
P6	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	8 posti auto
P7	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	15 posti auto
P8	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	8 posti auto
P9	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	8 posti auto
P10	Posteggio all'aperto	(corta e lunga durata)	11 posti auto

Art. 44 Alberature e arredi di strade, piazze pubbliche e posteggi

Nelle aree destinate al traffico sono ammessi filari alberati, sistemazioni di aree verdi ed elementi di arredo urbano (servizi igienici, cabine, tettoie, strutture per la raccolta dei rifiuti domestici, sculture, fioriere, aiuole e singoli alberi, ecc.).

Art. 45 Posteggi privati per edifici non destinati all'abitazione

Per il calcolo del fabbisogno di posteggi privati in caso di nuove costruzioni, riattazioni e cambiamenti di destinazione di edifici non destinati all'abitazione fanno stato gli artt. 42 s. LST e gli artt. 51 e segg. RLST.

Art. 46 Posteggi privati per edifici destinati all'abitazione

1 In caso di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti o trasformazioni di edifici destinati all'abitazione che comportano un cambiamento sostanziale dei parametri di riferimento è

obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionati secondo le pertinenti norme dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.

2 Il fabbisogno è calcolato in funzione di 1 posto auto ogni 100 mq di SUL o frazione eccedente 25 mq di SUL, ritenuto ad ogni modo 1 posto auto per unità abitativa.

Art. 47 Deroghe e contributi sostitutivi

Qualora il numero di posteggi prescritto non possa, in tutto o in parte, essere realizzato per motivi tecnico-costruttivi oppure perché la loro realizzazione si pone in contrasto con altre norme o vincoli del PR, è dovuto, per ogni posteggio non realizzato, un contributo sostitutivo pari al 25% (aliquota massima) del costo di costruzione medio di un posteggio aperto, compreso il valore del terreno.

Art. 48 Accessi

1 Gli accessi a strade e piazze pubbliche devono essere compatibili con la funzione della strada, permettere una buona visibilità e non arrecare disturbo o pericolo alla circolazione. Nell'applicazione di questo disposto il Municipio si orienta alle prescrizioni emanate dall'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti.

2 Quando sia possibile la formazione di un accesso su diverse strade, di regola esso deve essere realizzato sulla strada gerarchicamente inferiore.

3 Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

- a) i posteggi devono essere comodamente accessibili ed utilizzabili, e non devono, per la loro ubicazione, ostacolare il traffico veicolare, ciclabile e pedonale,
- b) le autorimesse con accessi direttamente sulla strada devono essere ubicate ad una distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui la porta dell'autorimessa sia munita di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza o l'autorimessa sia priva di porta; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale,
- c) gli accessi possono essere muniti di cancelli solo ad una distanza minima di 5.50 ml dal ciglio stradale, compreso il marciapiede; deroghe alla distanza minima possono essere concesse dal Municipio nel caso in cui il cancello sia munito di un adeguato congegno per l'apertura automatica con telecomando a distanza; in presenza di strade cantonali, per le deroghe è necessario il consenso dell'Autorità cantonale,
- d) di regola, le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%,
- e) tra il limite esterno del ciglio stradale e l'inizio della rampa, per una profondità di almeno 5 ml dalla proprietà pubblica, l'accesso deve avere una pendenza massima del 5%; inoltre i raccordi laterali devono avere un raggio minimo di 3 ml,

f) muri di cinta, di sostegno, siepi, scarpate, ecc. devono permettere una sufficiente visuale agli utenti delle strade pubbliche.

CAPITOLO IV - NORME FINALI

Art. 49 Deroghe

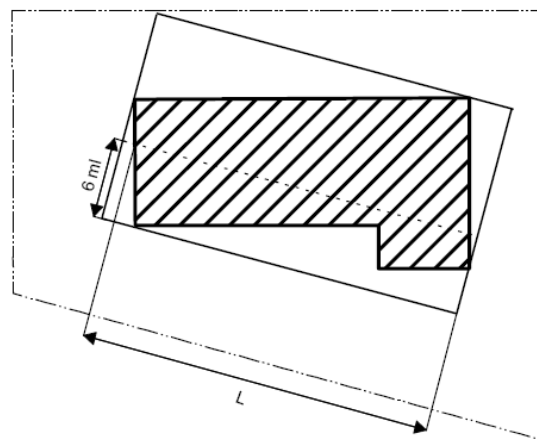
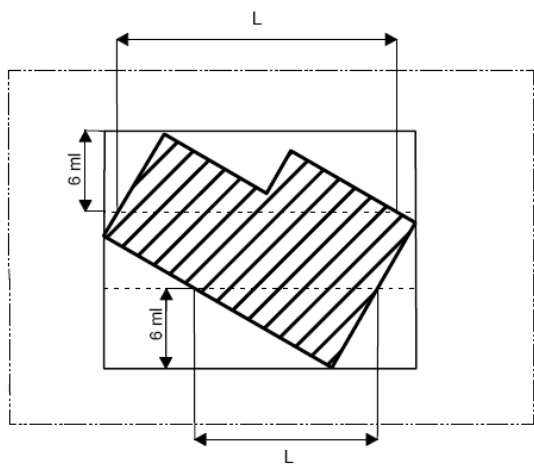
Oltre che nei casi previsti nelle norme precedenti, nel rispetto delle finalità e dello spirito del PR il Municipio può concedere deroghe conformemente all'art. 67 LST.

Art. 50 Entrata in vigore

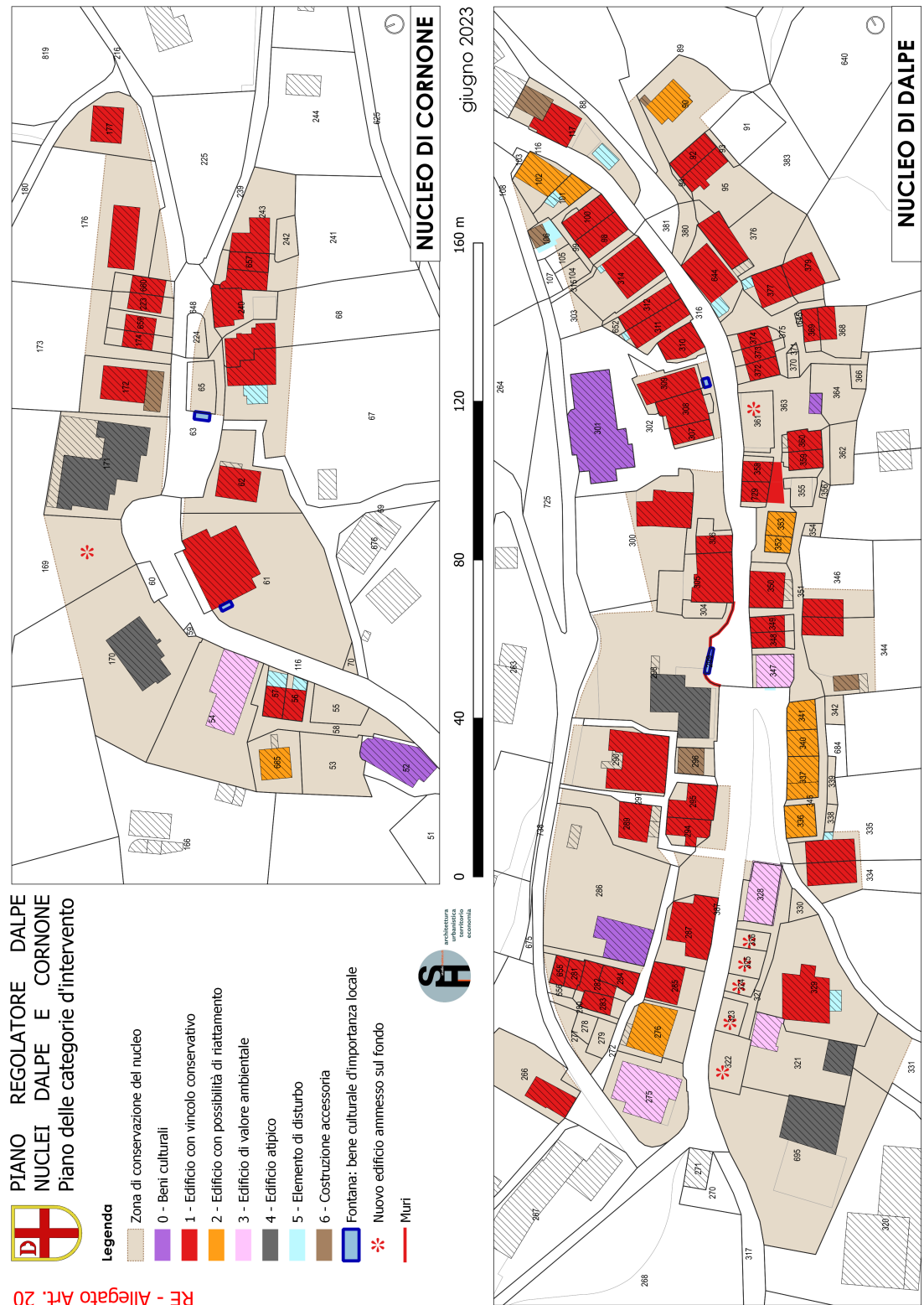
Il presente regolamento edilizio, adottato dall'Assemblea comunale il 5 giugno 2023, entra in vigore con la sua approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Allegati

Allegato Art. 6.12 - Lunghezza della facciata



Allegato Art. 20 - Piano delle categorie d'intervento



Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (I/II)

RE – Allegato Art. 23

ad art. 23 RE – Zona per scopi pubblici: destinazioni e parametri edificatori

Cifra	destinazioni	altezza massima	distanze da confine	l.e.*	GdS
1	Chiesa	Vale art. 32			II
2	Scuole elementari, amministrazione e deposito comunale	10.00	4.00	4.0	II
3	Chiesa	Vale art. 32			II
4	Colonia di vacanza	8.00	4.00	4.0	II
5	Impianto di depurazione (vedi nota (1))	4.00	3.00	(200mc)	III
6	Parco giochi	vale nota (2)			II
7	Cimitero	vale nota (2)			II
8	Serbatoio	vale nota (2)			--
9	Attrezzature sportive e di svago	vale nota (2)			II
10	Ripetitore TV e antenne di telefonia mobile	vale nota (2)			--
11	Magazzino e posteggi comunali, posto raccolta RSU (3)	6.00	3.00	2.0	III
12	Deposito patriziale di legname	vale nota (2)			--
13	Posto di raccolta scarti vegetali	vale nota (2)			II
14	Centrale idroelettrica Dalpe I				
	14.1 Centrale di produzione	8.00	3.00	4.0	III
	14.2 Opera di presa	vale nota (2)			--
15	Centro sportivo Bedrina	6.00	3.00	1.5	III
16	Raccolta rifiuti	vale nota (2)			--

* l'l.e. è riferito ai volumi fuori terra (sopra il livello 0.00 posto nel punto inferiore di calcolo dell'altezza del rispettivo edificio)

- (1) Gli oggetti "Impianto di depurazione acque nere" sono previsti in forma interrata e riportati nel PZ quali elementi puntuali.
- (2) Per gli oggetti 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14.2 e 16 non vengono stabiliti dei parametri edificatori precisi, mentre valgono i seguenti principi d'intervento:
 - a) 7, 8, 10, 13 e 16: il Municipio stabilirà i limiti degli interventi costruttivi tenuto conto delle disposizioni e direttive tecniche relative ai singoli oggetti, all'evoluzione tecnologica in materia e al principio di contenere il più possibile il loro impatto paesaggistico, se del caso adottando specifiche misure d'arredo o di inserimento;
 - b) 6, 9, 12 e 14.2: sono consentiti interventi costruttivi contenuti allo stretto necessario per la fruizione pubblica definita dalle rispettive destinazioni, nel rispetto del contesto paesaggistico dato.
- (3) Per l'oggetto 11 valgono inoltre le seguenti prescrizioni particolari:
 - a) altezza massima = 6 ml; pur rispettando questa altezza massima, le edificazioni non potranno comunque superare la quota al suolo +1.00 ml del punto coordinate CH 1903/LV03 di 702'496.7 – 147'586.7 (ossia ca. l'198.40 msm. - vedasi indicazione grafica sulla seguente pagina);
 - b) allo scopo di garantire la qualità d'inserimento, la nuova costruzione e gli spazi pubblici circostanti devono definire un nuovo fronte del nucleo, adeguato all'assetto urbanistico dell'insediamento originario e rispettoso del paesaggio della frazione di Dalpe nel suo insieme. Inoltre, la nuova costruzione deve essere il risultato di un'attenta progettazione ed essere curata nella scelta dei manufatti e dei materiali.

Allegato Art. 23 - ZSP: destinazioni e parametri edificatori (II/II)

